



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria



CONVENZIONE

Per l'attivazione di

**Tirocini Formativi e di Orientamento
riservati a neolaureati della Mediterranea**

L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con sede a Reggio Calabria in Via Melissari Feo di Vito (cf 80006510806), d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", il cui Rettore protempore Prof. Pasquale Catanoso, nato a Reggio Calabria il 28/05/1953 codice fiscale CTNPQL53E28H224P, domiciliato per la sua carica presso la sede medesima dell'Università, è rappresentato dal Prorettore per l'Orientamento e Tutorato di Ateneo, Prof. Alberto De Capua, nato a Reggio Calabria il 9/7/1964 codice fiscale DCPLRT64L09H224N, autorizzato alla stipula del presente atto con D.R. n. 75 del 13/02/2013

E

Unioncamere Calabria con sede legale in Via delle Nazioni, 24 - 88046 Lamezia Terme, codice fiscale 80003830793 d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentata dal Segretario Generale, Avv. Antonio Palmieri nato a Feroletto Antico (CZ) il 26/06/1945 C.F. PLMNTN45H26D544T

Premesso

- Che le Università, al fine di sostenere esperienze formative on the job mediante la conoscenza diretta di specifici ambiti lavorativi, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso Aziende / Enti per i laureati ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 c. 1 lettera a, del DM n. 142/98 di attuazione della stessa e successive modificazioni;
- Che l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria attraverso la stipula di convenzioni intende offrire ai propri neolaureati opportunità formative e di orientamento per agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro;

De
XHG
1

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolto dai neolaureati del Soggetto promotore presso il Soggetto ospitante ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 c. 1 lettera a, del DM n. 142/98 di attuazione della stessa e successive modificazioni;

Art. 2

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, nel rispetto del modello allegato alla normativa citata all'art. 1 contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza/accesso in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- la durata e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo.

Art. 3

Il Soggetto Ospitante

- si impegna ad accogliere presso le proprie strutture neolaureati dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria per lo sviluppo di tirocini di formazione e orientamento;
- si impegna a comunicare al Servizio Job Placement, con nota formale, la nomina di un **Responsabile aziendale** che sottoscrive la scheda requisiti ed il progetto formativo, curando selezione e comunicazioni formali ed un **Tutor aziendale** che sottoscrive il progetto formativo, seguendo l'attività di formazione durante lo svolgimento del tirocinio.
- si impegna a rispettare la normativa vigente e successive modificazioni in materia di tirocini di formazione ed orientamento post laurea;

Art. 4

Il Soggetto Ospitante inoltre si impegna a:

- Individuare, con insindacabile giudizio, il candidato da avviare al tirocinio;
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale al fine di verificare l'andamento del tirocinio per la stesura della relazione finale;
- segnalare eventuale infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore;

de Xte
2

- comunicare al soggetto promotore eventuali variazioni rispetto a quanto stabilito nel progetto formativo prima dell'applicazione delle stesse.

Art. 5

Il Soggetto Promotore

- si impegna ad indicare il **Tutor Didattico** che sottoscrive il progetto formativo, accompagnando il tirocinante nel raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio coerenti con le competenze possedute;
- **assicura** il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- **si impegna** a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia d'ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

Il Tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

Le parti coinvolte nel progetto formativo: Tirocinante, Responsabile Aziendale, Tutor Aziendale, Tutor Didattico e Responsabile Servizio Job Placement della Mediterranea **sottoscrivono** il progetto formativo approvandone il contenuto.

Art. 7

Il Tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti interni dell'Azienda/Ente ospitante;
- rispettare le norme in materia d'igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di anni uno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.


de XLE 3

Art. 10


Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio di formazione ed orientamento post laurea in ottemperanza a quanto previsto e statuito dal D.Lgs. 196/2003.

Reggio Calabria li 13 maggio 2013


UNIONCAMERE CALABRIA
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonio Palmieri



Il Prorettore
Orientamento e Tutorato di Ateneo
Prof. Alberto De Capua



La Coordinatrice
Attività Job Placement
Dott.ssa Elvira Calogero



La Responsabile
Servizio Job Placement
Sig.ra Anna Maria De Angelis

